

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 1429

EMENDAMENTI APPROVATI NELLA SEDUTA N. 176

2.1000 testo 2/31 testo 2

Zeller, Palermo, Berger, Fravezzi, Laniece, Panizza

All'emendamento 2.1000 (testo 2), alla lettera b), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "o provinciale"».

2.1000 testo 2/111 testo 2

Palermo, Zeller, Fravezzi, Laniece, Panizza

All'emendamento 2.1000 (testo 2), alla lettera a), comma 01, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando quanto stabilito dal comma 01-bis, per la Provincia autonoma di Bolzano/Autonome Provinz Bozen-Südtirol, in sede di prima applicazione, sono senatori il sindaco del Comune capoluogo di provincia e un consigliere provinciale eletto dal consiglio.».

2.1000 testo 2/113

Zeller, Palermo, Berger, Fravezzi, Laniece, Panizza

All'emendamento 2.1000 (testo 2), alla lettera a), sostituire il comma 01-bis con il seguente:

«01-bis. I senatori della Provincia autonoma di Bolzano, Autonome Provinz Bozen-Südtirol sono eletti tenendo conto dei gruppi linguistici di maggiore consistenza in base all'ultimo censimento».

2.1000 testo 2/136 testo 2

Paolo Romani, Bruno, Bernini, Fazzone, Zanettin

All'emendamento 2.1000 (testo 2), dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 35, al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:

"Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla legislatura successiva allo scioglimento di ambedue le Camere, salvo quelle previste dagli articoli 23, 29 e 34."».

2.1000 (testo 3 corretto)

Finocchiaro, relatrice

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Composizione ed elezione del Senato della Repubblica) - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.

I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori fra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nei quali sono stati eletti.

Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri regionali e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio."».

Conseguentemente all'articolo 33, apportare le seguenti modificazioni:

a) premettere i seguenti commi:

«01. In sede di prima applicazione e sino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, per l'elezione del Senato della Repubblica, nei Consigli regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ogni consigliere può votare per una sola lista di candidati, formata da Consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori. Al fine dell'assegnazione dei seggi a ciascuna lista di candidati si divide il numero dei voti espressi per il numero dei seggi attribuiti e si ottiene il quoziente elettorale. Si divide poi per tale quoziente il numero dei voti espressi in favore di ciascuna lista di candidati. I seggi sono assegnati a ciascuna lista di candidati in numero pari ai quozienti interi ottenuti, secondo l'ordine di presentazione nella lista dei candidati medesimi e i seggi residui alle liste che hanno conseguito i maggiori resti; a parità di resti, il seggio è assegnato alla lista che non ha ottenuto seggi o, in mancanza, a quella che ha ottenuto il numero minore di seggi. Per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, può essere esercitata l'opzione per l'elezione del sindaco o, in alternativa, di un consigliere, nell'ambito dei seggi spettanti. In caso di cessazione di un senatore dalla carica di consigliere o di sindaco, è proclamato eletto rispettivamente il consigliere o sindaco primo tra i non eletti della stessa lista.

01-bis. I senatori della Provincia autonoma di Bolzano sono eletti in modo che sia assicurata la rappresentanza dei gruppi linguistici di maggiore consistenza in base all'ultimo censimento.

01-ter. Quando, in base all'ultimo censimento generale della popolazione, il numero di senatori spettanti a una Regione, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, è diverso da quello risultante in base al censimento precedente, il Consiglio regionale elegge i senatori nel numero corrispondente all'ultimo censimento, anche in deroga al primo comma del medesimo articolo 57 della Costituzione. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui ai commi precedenti.».

b) *al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora alla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al periodo precedente si svolgono anche elezioni di Consigli regionali o dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i medesimi consigli sono convocati in collegio elettorale entro tre giorni dal loro insediamento.»*

c) *sopprimere i commi 2, 3 e 4;*

d) *al comma 6, sopprimere le parole da: «e le elezioni dei senatori» fino alla fine del comma;*

e) *sopprimere i commi 7 e 8.*

33.185 (testo 2)

Zeller, Laniece, Berger, Palermo, Fravezzi, Panizza

Sostituire il comma 13 con il seguente:

«13. Le disposizioni di cui al Capo IV della presente legge costituzionale non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano fino all'adeguamento dei rispettivi statuti sulla base di intese con le medesime Regioni e Province autonome.».

34.1000

Finocchiaro, Calderoli, *relatori*

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «per la riallocazione delle risorse umane e strumentali», inserire le seguenti: «presso la Corte dei conti».

34. 26 (testo 2)

Sposetti, Fedeli, Uras, Zeller, Naccarato, Volpi, Luigi Marino, Mario Mauro, Liuzzi, D'Alì

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Tenuto conto di quanto disposto dalla presente legge costituzionale, entro la legislatura in corso alla data della sua entrata in vigore, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica provvedono, secondo criteri di efficienza e razionalizzazione, all'integrazione funzionale delle amministrazioni parlamentari, mediante servizi comuni, impiego coordinato di risorse umane e strumentali e ogni altra forma di collaborazione. A tal fine è istituito il ruolo unico dei dipendenti del Parlamento, formato dal personale di ruolo delle due Camere, che adottano uno statuto unico del personale dipendente, nel quale sono raccolte e coordinate le disposizioni già vigenti nei rispettivi

ordinamenti e stabilite le procedure per le modificazioni successive da approvare in conformità ai principi di autonomia, imparzialità e accesso esclusivo e diretto con apposito concorso. Le Camere definiscono altresì di comune accordo le norme che regolano i contratti di lavoro alle dipendenze delle formazioni organizzate dei membri del Parlamento, previste dai regolamenti. Restano validi a ogni effetto i rapporti giuridici, attivi e passivi, instaurati anche con i terzi.».

34.2000 (testo 2)

Finocchiaro, *relatrice*

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Fatti salvi i profili ordinamentali generali relativi agli enti di area vasta definiti con legge dello Stato, le ulteriori disposizioni in materia sono adottate con legge regionale.».